

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Circolare 18/E/2021: irrisolta la questione della holding estera ai fini CFC**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### **VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE, ESTEROVESTIZIONE E CFC**

[Scopri di più >](#)

Nel caso del **controllo di una holding estera**, si deve valutare se questa **rientri o meno nel regime CFC di cui all'[articolo 167 Tuir](#)**. La holding svolge una attività che può essere annoverata tra quelle **passive**. Il problema è quello di determinare il **livello della tassazione teorica italiana**.

Al riguardo, il punto 5 lett. g) del [provvedimento 27.12.2021, n. 376652](#) prevede, in assoluta linea con il passato, che “*l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del Tuir, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeductibilità dei costi connessi alla partecipazione*”.

Gli operatori devono tristemente constatare che, come in passato, **non risulta chiaro come debba avvenire detta equiparazione**. Ad avviso di chi scrive, potrebbero concretizzarsi **tre possibili soluzioni**:

- si deve operare **l'equiparazione della disciplina estera a quella italiana**;
- si deve operare **l'equiparazione della disciplina italiana a quella estera**;
- si deve operare **l'eliminazione dal bilancio della società estera delle partecipazioni e dei rispettivi componenti di reddito**.

Chiariamo con un **esempio**.

Si consideri una **società estera** con il seguente conto economico.

### Conto economico **holding estera**

costi amministrativi	20	dividendi	1.000
utile	980		

Si supponga, inoltre, che **l'aliquota estera sia del 10%** e che le plusvalenze o i dividendi siano **integralmente esenti a fronte della indeducibilità dei costi**.

Le conclusioni sono diverse a seconda che si assimili il **regime estero a quello italiano** (ipotesi 1) o si assimili il **regime italiano a quello estero** (ipotesi 2).

#### **Ipotesi 1) assimilazione al regime italiano**

utile	980
variazione diminuzione dividendi	- 950
reddito imponibile	30
ires 24%	7,2
imposta estera 10% su reddito imponibile “italiano”	3,0

In questo caso il **livello impositivo estero risulta inferiore al 50%** di quello italiano ( $7,2/2=3,6 > 3$ ) e la holding risulta quindi **paradisiaca**.

L'assimilazione al regime italiano determina la **rilevanza dell'aliquota estera**.

#### **Ipotesi 2) assimilazione al regime estero**

utile	980
variazione diminuzione dividendi	- 1.000
variazione in aumento (costi indeducibili)	20
reddito imponibile	-
ires 24%	-
imposta estera 10%	-

In questo caso i **due livelli impositivi coincidono** e la società non è considerata paradisiaca: la misura dell'aliquota estera perde di rilievo.

La **terza soluzione comporterebbe l'espunzione dal bilancio della società CFC delle partecipazioni pex** iscritte all'attivo e dei corrispondenti proventi: dividendi e plusvalenze.

Si adotterebbe, in altre parole, un **approccio per certi versi simile a quello delle società di comodo** dove **non vengono computate** ai fini del conteggio le partecipazioni detenute in società operative né ai fini dell'attivo, né ai fini dei redditi.

Sul tema si deve ricordare anche il [Principio di diritto n. 5 del 06.04.2021](#). In quell'occasione l'Agenzia ha avuto modo di chiarire che la **holding lussemburghese** non è interessata dal Provvedimento, ciò in quanto la normativa lussemburghese prevede che **l'indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni trovi applicazione nei soli limiti del reddito esente** e che, al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale **plusvalenza** realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte.

Questo meccanismo impositivo (c.d. *recapture*), quindi, **opera solo nel caso in cui la società ceda la partecipazione** e a condizione che, da tale cessione, essa realizzi una **plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto**.

Alla luce di ciò non si può quindi affermare che il **regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi** preveda “*l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione*” nel senso chiarito dal punto 5 lett. g) del [provvedimento 27.12.2021, n. 376652](#)

.